

FISPS-AKJA Sez. Lombardia

REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO IL 16/05/2013

CAPO 1 - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Finalità e struttura

L'associazione FISPS - AKJA Sezione Lombardia ("Akja" o "Associazione") adotta integralmente e fa proprio lo statuto federale FISPS ("Statuto").

Il presente Regolamento Interno ("Regolamento") integra e attua lo Statuto per tutte le attività di Akja. Sono fatti salvi tutti gli articoli dello Statuto.

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, costituiscono organismi operativi le seguenti Commissioni:

1. Turni e rapporto con gli associati
2. Magazzino, parco mezzi e materiali
3. Commerciale e marketing
4. Rapporti con gli Enti e comunicazione

Ciascuna Commissione ha un referente all'interno del Consiglio Direttivo ed è articolata in sottogruppi, ciascuno con un responsabile che riferisce al Consiglio Direttivo e che può individuare uno o più volontari per il conseguimento degli obiettivi della Commissione, come deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Attività

Akja è una libera associazione di volontari che si occupa di:

1. Servizio di primo soccorso sulle aree sciabili del comprensorio della stazione in cui opera. Per servizio si intende:
 - a) pattugliamento delle piste;
 - b) recupero rapido e con perizia delle persone infortunate sulle piste;
 - c) interventi sanitari di primo soccorso e trasporto dell'infortunato fino al punto di consegna agli ordinari servizi di soccorso, in coordinamento con l'AAT 118 provinciale;
2. supporto sanitario e logistico per eventi di Protezione Civile;
3. assistenza a manifestazione sportive;
4. formazione e addestramento dei soccorritori. L'Associazione contribuisce alla spesa di partecipazione ai corsi che il soccorritore deve sopportare con un contributo pari al 50% del costo.

Il volontario associato ad Akja accetta il presente regolamento, impegnandosi a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

Art. 3 – Requisiti per associarsi

Chiunque in possesso delle qualifiche previste dallo Statuto nonché dai regolamenti regionali e provinciali in ambito Protezione Civile può chiedere di associarsi ad Akja. Sarà iscritto nel registro dei volontari della protezione civile come associato FISPS - Akja e potrà essere impiegato per tutte le attività dell'Associazione.

Il volontario associato ad Akja deve mantenere le qualifiche, come meglio specificato nel seguito, pena la decadenza del diritto ad essere associato.

L'insieme dei volontari associati costituisce l'Assemblea.

Chi vuole associarsi, ma non possiede più i requisiti per poter prestare servizio sulle piste, può farne richiesta purchè almeno in possesso di certificazione 118 e corso base di protezione civile. Sarà quindi iscritto nelle liste del registro volontari di protezione civile come FISPS-Akja e potrà essere impiegato esclusivamente per attività che non richiedono l'impiego degli sci.

In base alla necessità di ampliare il numero di volontari al fine di garantire l'effettuazione delle proprie attività, l'Associazione può procedere al reclutamento di nuovi volontari. Qualora questi non possiedano i requisiti previsti dallo Statuto o sia necessario verificare la loro abilità e padronanza degli sci, l'Associazione richiederà alla Scuola Regionale di effettuare una selezione. I costi relativi alla selezione sono a carico dell'Associazione. I costi dei corsi di formazione dei candidati che hanno superato la selezione sono coperti dall'Associazione in misura del 50%.

Art. 4 – Mantenimento dei requisiti

Le qualifiche devono essere regolarmente aggiornate mediante la partecipazione dell'associato a corsi e convegni, esercitazioni o prove pratiche di addestramento come previsto dallo Statuto FISPS.

L'associato si impegna a partecipare ad almeno un aggiornamento entro 12 mesi dall'ultimo evento formativo valido (esame di qualifica federale, corso 118, esercitazione regionale,...), pena la sospensione decadenza della qualifica regionale fino a reintegro dell'operatività secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'associazione si impegna a garantire almeno un evento formativo annuale, in accordo con la Scuola Regionale FISPS.

Costituisce requisito la garanzia del numero minimo di presenze annuale, come definito al Capo 4.

Art. 5 – Cariche sociali

E' fatto salvo quanto previsto dallo Statuto FISPS per Presidente e Consiglieri.

Qualora un Consigliere rassegni le dimissioni, dovrà farlo con lettera scritta indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo (CD). La sua carica sarà assunta ad interim dal presidente.

Qualora fossero dimissionari due o più Consiglieri, si procederà a nuova elezione del CD con convocazione straordinaria dell'assemblea elettiva entro un mese dalle dimissioni.

Qualora dovesse dimettersi il Presidente, si procederà a nuova elezione del CD con convocazione straordinaria dell'Assemblea elettiva entro due mesi dalle dimissioni.

Qualunque associato può candidarsi dando comunicazione scritta al CD in carica entro 15 gg dalla riunione dell'Assemblea elettiva del nuovo CD.

CAPO 2 – NORME COMPORTAMENTALI

Art. 6 – Obblighi generali

Il volontario in divisa rappresenta l'Associazione, motivo per cui egli deve sempre tenere un comportamento corretto ed educato.

E' fatto obbligo per ogni associato rispettare le decisioni dell'Assemblea e, per declinazione, quelle deliberate dalle cariche e dagli organismi che l'Assemblea stessa ha individuato o eletto.

E' facoltà di ogni volontario regolarmente associato proporre iniziative ed esprimere pareri ed opinioni a quanto deliberato, in forma corretta e civile e non assumendo atteggiamenti offensivi, ingiuriosi o diffamanti, pena l'immediata esclusione dall'Associazione.

Ogni fatto, situazione o evento di cui l'associato è stato protagonista o a cui ha assistito, nel caso possa avere ripercussione sull'Associazione, deve essere riportato, prima che a chiunque altro, al presidente o a un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Interesse privato

L'associato che agisce con atteggiamenti, discorsi o comportamenti per puro interesse privato in attività dell'Associazione o che svolge attività sociali a fine di lucro personale, verrà immediatamente espulso e denunciato, qualora ne ricorrano gli estremi, alle autorità competenti.

Art. 8 – Utilizzo della divisa

E' fatto divieto agli associati di prestare servizio nelle stazioni ove opera l'Associazione con divise di altre associazioni o enti pubblici o privati.

La divisa indossata distingue e obbliga ciascun associato ad un comportamento di responsabilità nei confronti dell'Associazione: l'associato risponde in prima persona del suo comportamento, civilmente e penalmente.

CAPO 3 – COMPITI, DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO

Art. 9 – Compiti e doveri

Tutti gli associati si impegnano a:

1. Svolgere regolare servizio di primo soccorso e di pattugliamento delle piste nella stazione assegnata, con qualsiasi condizione meteorologica, garantendone la copertura da 15 minuti prima dell'apertura degli impianti di risalita, (nei modi stabiliti dalle convenzioni col gestore), durante le pause pranzo, fino alla chiusura degli impianti (controllando che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà).
2. Garantire il numero minimo di presenze durante tutta la stagione invernale e estiva (vedi Capo 4).
3. Ricoprire la figura del Responsabile di giornata (RDG) e svolgere con criterio le mansioni riferite al ruolo.
4. Mantenere sulle piste da sci un comportamento consono alla figura di pattugliatore-soccorritore e di associato Akja.
5. Rispettare e invitare al rispetto delle norme di comune buon senso e prudenza, al fine di prevenire eventuali incidenti.
6. Indossare la divisa federale FISPS in tutti i suoi componenti, con relativi marchi e segni di riconoscimento.
7. Avere una dotazione personale minima di materiale di autoprotezione e presidi di primo soccorso sempre aggiornata ed in quantità sufficiente per garantire il regolare servizio.
8. Compilare ad ogni intervento il modulo SUED in ogni sua parte, facendo particolare attenzione alla tutela della privacy e segnalando eventuali situazioni anomale.

9. Segnalare al responsabile di giornata eventuali situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea (condizioni ambientali, distacco valanghe, operazioni battitura, ostacoli naturali o artificiali, etc. ...) delle quali il RDG dovrà dare tempestiva comunicazione al direttore di pista.

Quando indossa la divisa, al volontario è vietato assumere bevande alcoliche.

Il volontario non ha compiti di servizio piste (delimitazione e protezione piste, trasporto materiale non sanitario, mansioni diverse), né tantomeno di polizia, ma collabora con il direttore di pista, in coordinamento con il responsabile di giornata, per una sicura pratica degli sport sulla neve.

Le violazioni al o il mancato rispetto del presente regolamento saranno esaminate dal consiglio direttivo che potrà procedere con provvedimento disciplinare. I ripetuti provvedimenti disciplinari potranno portare all'espulsione dall'associazione.

Art. 10 – Materiali

Il volontario, durante il proprio servizio, è responsabile del materiale tecnico e sanitario fornito dalla Associazione e dalla Stazione per l'espletamento del proprio operato, come definito dal Capo 6.

Art. 11 – Rimborsi spesa

Il volontario ha diritto a rimborsi spese secondo quanto regolamentato dal Capo 5.

Art. 12 – Comunicazioni con l'Associazione

Le comunicazioni via email costituiscono il canale prioritario per lo scambio di informazioni tra l'Associazione e i suoi associati. Pertanto, l'associato si impegna ad avere un recapito email, attivo e regolarmente utilizzato, personale o di persona di fiducia, per poter trasmettere e ricevere le comunicazioni.

L'indirizzo verrà comunicato al momento dell'iscrizione e si intende valido e attivo fino a nuova comunicazione da parte dell'associato: chi non intende possedere un indirizzo email, dovrà dare come recapito l'indirizzo di una persona di fiducia.

Le variazioni di indirizzo (residenza e posta elettronica) dovranno essere comunicate tempestivamente alla segreteria. In caso contrario l'associato si rende responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione.

Analogamente, le comunicazioni potranno essere scambiate via sms: l'associato dovrà fornire il proprio numero di cellulare e comunicare ogni successiva modifica.

Tutte le comunicazioni trasmesse dall'Associazione all'associato, via email o sms, si intendono da questi ricevute e lette.

CAPO 4 – PRESENZE E SERVIZI

Art. 13 – Numero minimo

Ogni associato si impegna a garantire un minimo di 16 giornate / anno di servizio, di cui almeno 14 nella stagione invernale. Per anno si intende il periodo dal mese di ottobre al mese di settembre successivo. Verranno anche considerate come presenze valide le presenze dell'associato per aggiornamenti, istruzione o attività sociali, servizi / assistenze a manifestazioni, qualora deliberato dal consiglio direttivo.

L'associato che non raggiunge il numero minimo di 16 giornate / anno per due anni consecutivi, prima dell'inizio della stagione seguente, verificata la sua disponibilità, sarà sottoposto ad un

riesame da parte della Scuola Regionale FISPS per valutarne le conoscenze e le competenze: qualora la valutazione sia negativa o il candidato non si presenti all'esame, il volontario perde il diritto di associarsi.

Nel computo del numero minimo di presenze non verranno tenute in considerazione le giornate di soccorso (estate / inverno) svolte presso altri Enti / associazioni anche se per attività analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 14 – Responsabile turni

Il Responsabile Turni (RT) si occupa della gestione e del coordinamento dei turni dei volontari, nella stagione invernale e in quella estiva.

Il RT è un volontario nominato dal consiglio direttivo che garantirà la sua reperibilità almeno una volta alla settimana per la definizione dei turni, risoluzione di eventuali problemi, chiarimenti e modifiche dei turni già assegnati.

Il RT potrà a sua volta nominare un volontario di sua fiducia, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo attraverso il referente della specifica Commissione, per essere supportato nell'organizzazione dei turni.

Il RT si impegna a produrre e a pubblicare, entro 10 giorni dall'inizio del mese successivo, i calendari del mese così da permettere a tutti i volontari di venire a conoscenza dei turni.

Eventuali cambi e/o spostamenti saranno comunicati dal RT via email o sms o telefonicamente all'interessato.

Art. 15 – Gestione dei servizi

Tutti i volontari devono comunicare al RT la propria disponibilità con almeno tre settimane di anticipo, indicando:

- a) Le date delle presenze previste;
- b) Il luogo (almeno due stazioni di preferenza)

Il RT compilerà il calendario, cercando di rispettare le esigenze dei volontari: la compilazione sarà comunque finalizzata a distribuire uniformemente e secondo necessità i volontari in tutte le stazioni.

I turni, una volta pubblicati, si considerano accettati da tutti i volontari. Eventuali modifiche sopraggiunte per cause di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicate al RT.

Il mancato rispetto dei turni e le reiterate assenze ingiustificate verranno considerati violazione al presente regolamento e sottoposti al vaglio del Consiglio Direttivo che potrà procedere con provvedimento disciplinare.

Art. 16 – Responsabile di giornata

Il responsabile di giornata (RDG) è il volontario, in servizio presso la stazione assegnata, referente dell'Associazione per quella giornata e in quella stazione per i rapporti con: la direzione di stazione, il responsabile delle piste, il SSUEm118, gli utenti, il medico di stazione se presente.

Può essere individuato dal RT, al momento della stesura dei calendari mensili, tra i volontari assegnati alla stazione per quella giornata. In mancanza di assegnazione preventiva, saranno i soccorritori stessi a individuarlo prima dell'inizio del servizio.

Il responsabile di giornata deve conoscere regole e consuetudini della stazione e assicurarsi che

tutti i pattugliatori in servizio ne siano a conoscenza.

Dovrà sempre avere con sé la radio di stazione con la quale riceverà le chiamate di soccorso e comunicherà con il responsabile di stazione o la biglietteria, e il cellulare per comunicare con l'AAT 118 di competenza. Divulgherà la chiamata ricevuta utilizzando la radio PMR in dotazione ai soccorritori.

Il RDG è responsabile dell'effettuazione delle seguenti attività:

- verificare la presenza dei soccorritori assegnati e previsti, con annotazione delle presenze/assenze, sostituzioni e vari;
- verificare l'operatività del telefono portatile di stazione e del DAE;
- posizionamento del DAE e suo ritiro a chiusura piste;
- fare rispettare le norme sull'utilizzo dei mezzi meccanici in stazione secondo le disposizioni del successivo art. 26;
- verificare che i volontari in divisa non assumano bevande alcoliche, soprattutto se sono in servizio. Nel caso rilevi tale violazione al regolamento, il RDG è autorizzato dal CD a rilevarla al trasgressore e, se del caso, ad allontanarlo dalla stazione. Il RDG deve segnare sul registro di stazione la violazione e di seguito comunicarla al CD
- verificare i materiali in stazione e annotare il materiale mancante sul registro
- gestire i volontari in servizio, i turni di pattugliamento piste, la pausa pranzo;
- gestire gli interventi complessi, con comunicazione al Responsabile piste, al SSUEm118 e al medico;
- verificare che i moduli di intervento (SUED) siano compilati in tutte le loro parti compreso il modulo della privacy;
- stendere breve rapporto di giornata a fine attività;
- in coincidenza dell'ultimo giorno di servizio del mese, raccogliere i moduli d'intervento, fotocopiare il foglio presenze del mese corrente e recapitarlo alla segreteria il martedì successivo

Non sono di sua competenza:

- la definizione di accordi con la stazione, se non autorizzato dal CD;
- prendere decisioni che riguardano l'Associazione stessa o tutti gli associati

Il referente del RDG per la gestione delle presenze dei volontari è il RT; per tutte le altre questioni è il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Servizio nelle stazioni

Tutti i Volontari possono, in caso di necessità, essere chiamati a prestare servizio in una stazione diversa da quella di preferenza o abituale.

Art. 18 – Modifiche ai servizi – Sospensione dell'operatività

Il Volontario si impegna a rispettare i turni assegnatigli salvo improvvisi ed improrogabili impegni d'ordine lavorativo, famigliare o di salute. In tal caso è personalmente obbligato a trovare un

sostituito tra i volontari attivi e a darne tempestiva comunicazione al RT.

Il Volontario in caso di problemi di salute, famigliari o lavorativi può sospendere la sua operatività fino a sopraggiunte nuove situazioni favorevoli. Al rientro, si impegnerà quindi a partecipare, se necessario in ragione della durata del periodo di sospensione, a corsi di aggiornamento per mantenere invariate le proprie capacità e conoscenze: verrà sottoposto ad un riesame per verificare la sue capacità.

Il volontario è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo la durata di detti impedimenti.

CAPO 5 – RIMBORSI

Art. 19 – Rimborsi presenze festive e feriali

Verrà corrisposto al Volontario un rimborso spese per l'importo massimo di 15,00 euro / presenza per i servizi festivi e feriali e verrà calcolato come segue:

- km percorsi per 0,30 euro al km fino al raggiungimento dell'importo di 15,00 euro.

Oppure, per distanze inferiori ai 50 km:

- km percorsi per 0,30 euro al Km + spese sostenute (solo se documentate) fino al raggiungimento dell'importo di 15,00 euro.

oppure:

- Spese sostenute (solo se documentate) fino al raggiungimento dell'importo di 15,00 euro

Gli importi sopra indicati possono essere modificati dal CD. Non verrà riconosciuto alcun rimborso in caso di utilizzo da parte del volontario del mezzo di trasporto dell'associazione.

Il Volontario otterrà il rimborso spese al termine della stagione, previa compilazione della nota spese, alla quale dovranno essere allegati le pezze giustificative (scontrini, ricevute fiscali o fatture), e alla sua consegna alla segreteria dell'associazione.

Il rimborso verrà corrisposto in un'unica soluzione e sarà subordinato al pagamento dei servizi da parte delle stazioni sciistiche.

Solo in casi eccezionali deliberati dal CD potrà essere riconosciuta una integrazione al rimborso, verificata la necessità per l'effettiva maggiore spesa sostenuta a causa della distanza percorsa e per la disponibilità resa per un numero di presenze superiori a n. 50 giornate. Il rimborso non potrà comunque eccedere l'importo di € 25,00, incluso il rimborso ordinario, e dovrà essere accompagnato da specifica delibera motivata del CD.

CAPO 6 – MATERIALI E MEZZI

Art. 20 – Fornitura base

L'Associazione si impegna a fornire nel tempo a tutti gli associati la divisa di servizio, lo zaino, il casco e qualunque altro accessorio ritenga indispensabile al riconoscimento e alla sicurezza individuale.

Costituirà titolo preferenziale per l'assegnazione della suddetta attrezzatura il numero di presenze compiute negli anni precedenti.

Tutti i componenti della divisa si intendono forniti in prestito d'uso, secondo quanto regolamentato negli articoli seguenti.

Art. 21 – Materiale personale di servizio

Durante il servizio è obbligatorio indossare tutti i componenti personali della divisa. La mancata osservanza del presente articolo costituisce mancanza grave gestita secondo le procedure di cui all'art. 8.

Art. 22 – Gestione divise

L'associato si impegna a mantenere in ottime condizioni la divisa.

L'associato dovrà apporre solo loghi o marchi come deliberato dal Consiglio Direttivo. E' assolutamente vietato apporre distintivi personali non approvati.

Art. 23 – Restituzione dell'attrezzatura

E' fatto obbligo al Volontario, qualora decidesse di interrompere il proprio rapporto con l'Associazione o ne venisse allontanato per motivi disciplinari, di rendere tutta l'attrezzatura ad esso fornita in comodato d'uso (tuta, casco, zaino, etc. ...).

Nel caso non venisse effettuato il reso, l'Associazione provvederà ad addebitare il costo del materiale al Volontario stesso.

Verrà effettuato l'addebito anche nel caso che il materiale reso sia danneggiato in modo da non consentirne più un utilizzo successivo, fatta salva la normale usura.

Art. 24 – Materiale di stazione

L'Associazione si impegna a rendere sempre disponibile e funzionante il materiale facente parte della dotazione di stazione (ricetrasmittenti, akja, presidi sanitari, telefoni etc.), come da elenchi presenti presso le stazioni stesse, così da poter essere utilizzato sempre nel miglior modo e nel minor tempo possibile.

Il Volontario è tenuto a segnalare al responsabile di stazione eventuali malfunzionamenti o la mancanza del materiale necessario.

Il Volontario è responsabile del materiale da lui utilizzato in servizio; in caso di rottura o di smarrimento del materiale, è tenuto a darne spiegazione dettagliata.

In mancanza di questa, oppure se la rottura o lo smarrimento si sono verificati per negligenza o dolo nell'utilizzo dell'attrezzatura, il suddetto materiale verrà completamente addebitato al Volontario stesso.

Art. 25 – Abilitazione all'utilizzo mezzi

L'utilizzo dei mezzi dell'Associazione (automezzo, motoslitta e quad) è concesso all'associato che, su base volontaria e in possesso dei requisiti previsti, chiede di essere abilitato.

I requisiti minimi richiesti per poter utilizzare i mezzi sono il possesso della patente B, la partecipazione a un corso di formazione teorico-tecnica e di addestramento. Questi corsi non sono necessari per l'utilizzo dei mezzi: se presenti associati che hanno frequentato tali corsi, costoro avranno il dovere di utilizzarli.

L'associato che intende utilizzare i mezzi, in base alle norme per l'utilizzo definite dall'Associazione di seguito definite, deve farne richiesta scritta al CD.

Art. 26 – Disposizioni per l'utilizzo dei mezzi

I mezzi dell'Associazione si dividono in due categorie:

- mezzi per l'operatività su strada;
- mezzi per l'operatività su neve.

Il volontario che utilizza tali mezzi si rende responsabile in prima persona dei danni che potrebbe arrecare a se stesso e ad altri.

I mezzi sono gestiti da un responsabile individuato dal CD a cui l'utilizzatore dovrà comunicare tempestivamente qualunque malfunzionamento e/o necessità di utilizzo.

L'uso dei mezzi operativi su strada è normato dal Codice Stradale e il volontario è obbligato a rispettarne gli articoli. Di ogni violazione a detto Codice che produrrà sanzione pecuniaria, detrazioni dei punti della patente o altra pena, sarà responsabile il volontario che utilizza il mezzo.

Ogni qualvolta venga utilizzato tale mezzo il conducente dovrà annotare su apposito registro il giorno, l'orario e i km di inizio e fine utilizzo.

L'uso dei mezzi operativi su neve è normato dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 363 e dal Regolamento Regionale della Lombardia 6 dicembre 2004, n. 10 e successive modifiche. Nello specifico, l'uso deve essere motivato dalle circostanze indicate nell'art. 58 comma 2 lett. f): "(omissis) le persone competenti per la vigilanza (omissis) non possono usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica". Più in generale, ne è vietato l'uso per motivi personali.

Il presente regolamento è stato adottato il 16 maggio 2013

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assemblea

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo